

Publicato il 11/05/2026

N. 08690/2026 REG.PROV.COLL.  
N. 01028/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero **di** registro generale 1028 del 2026, proposto da Società Cooperativa Italiana **di** Ristorazione - Cirfood S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6854BC056, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

**di** Althea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimino Crisci, Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

**di** Dussmann Service S.r.l. e Consip S.p.A., non costituite in giudizio;

*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia*

- del Decreto direttoriale prot. n. M\_D A61024F DE22025 0001425 del 21 novembre 2025, nella parte in cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale **di** Commissariato e **di** Servizi Generali ha aggiudicato alla Società Althea S.r.l. il lotto n. 15 della gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione **di** un Accordo Quadro con un unico operatore economico per ogni lotto in gara, per l'appalto del servizio **di** ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi del Ministero della Difesa (C.I.G. B6854BC056) (doc. n. 1);
- del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice del 15 luglio 2025 (doc. n.2);
- del verbale del Seggio **di** gara in seduta pubblica del 30 luglio 2025 (doc. n.3);
- del verbale n. 2 della Commissione giudicatrice delle sedute del 4 e 6 agosto 2025 (doc. n.4);
- del verbale del Seggio **di** gara in seduta pubblica del 26 settembre 2025 (doc. n.5);
- del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice della seduta del 6 ottobre 2025 (doc. n.6);
- del verbale del Seggio **di** gara in seduta pubblica del 7 ottobre 2025 (doc. n.7);
- del verbale del Seggio **di** gara in seduta riservata del 7 ottobre 2025 (doc. n.8);
- del verbale del Seggio **di** gara in seduta pubblica dell'8 ottobre 2025 (doc. n.9);
- del verbale del Seggio **di** gara in seduta pubblica del 14 ottobre 2025 (doc. n.10);
- del verbale del Seggio **di** gara in seduta riservata del 14 ottobre 2025 (doc. n.11);
- del verbale del Seggio **di** gara in seduta riservata del 17 novembre 2025 (doc. n.12);

- della relazione, redatta all'esito della seduta riservata del 13 novembre 2025, con la quale la Commissione giudicatrice ha valutato la congruità e sostenibilità dell'offerta economica **di** Althea S.r.l. (doc. n.13);
- ove esistente, del provvedimento, **di** data e numero **di** protocollo ignoti, con il quale il R.U.P. ha fatto propria la valutazione della Commissione giudicatrice circa la congruità dell'offerta **di** Althea S.r.l.;
- del verbale del Sedgio **di** gara in seduta pubblica del 21 novembre 2025, recante la proposta **di aggiudicazione** (doc. n.14);
- ove esistente, del provvedimento, **di** data e numero **di** protocollo ignoti, con il quale il R.U.P. ha fatto propria la proposta **di aggiudicazione**;

E, PER QUANTO OCCORRER POSSA,

- dell'ordine del giorno del Direttore Generale del 14 luglio 2025, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice (doc. n.15);
- del Disciplinare **di** gara e dei relativi allegati (doc. n.16);
- del Capitolato tecnico e dei relativi allegati (doc. n.17);
- del Bando **di** gara (doc. n. 18);
- della Relazione illustrativa sulla fattibilità tecnico-economica del Progetto **di** servizio (doc. n.19)
- del Decreto direttoriale prot. n. M\_D A61024F DE22025 0000357 del 15 aprile 2025, recante  
“Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici)” (doc. n.20);
- **di** ogni altro atto antecedente, concomitante o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto dalla ricorrente.

PER LA DECLARATORIA previa **di** inefficacia della convenzione e dei contratti attuativi della medesima, ove stipulati nelle more del presente giudizio, accertare e dichiarare il diritto della stessa a sottoscrivere la predetta convenzione e i predetti contratti attuativi o, comunque, a subentrarvi, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.

formalizzando la disponibilità a subentrare nella Convenzione e nei contratti esecutivi della stessa, sempre ai sensi degli articoli sopra richiamati.

In subordine, in parziale accoglimento del V motivo **di** ricorso, annullare gli artt. 7 e 24 del Disciplinare **di** gara;

NONCHÉ PER LA CADUCAZIONE/INEFFICACIA ex tunc o, in subordine, ex nunc della parte **di** rapporto negoziali ancora da eseguire (fermo in tal caso il risarcimento del danno per equivalente per la parte già eseguita), della Convenzione e dei contratti esecutivi dello stesso che le Amministrazioni interessate eventualmente stipulassero con l'operatore controinteressato.

In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Convenzione sia già stata sottoscritta o venga sottoscritta nelle more del presente giudizio e non sia possibile subentrare nella stessa e nei contratti esecutivi, nonostante la disponibilità espressa dalla ricorrente, accertare, ai sensi dell'art. 124 c.p.a., la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti **di** costituzione in giudizio **di** Ministero della Difesa e **di** Althea srl;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1 La Società Cooperativa Italiana **di** Ristorazione – CIRFOOD s.c. (**di** seguito anche CIRFOOD) chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del D.D. M\_D A61024F DE22025 0001425 del 21.11.2025, con il quale era stato aggiudicato ad ALTHEA S.r.l. (**di** seguito anche ALTHEA), il Lotto n. 15 della gara per l'appalto del servizio **di** ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi del Ministero della Difesa –

(regioni Campania, Basilicata e Calabria) nonché dei verbali **di** gara, del disciplinare, del bando **di** gara, per come interpretato dalla Stazione appaltante ed ogni altro atto connesso.

1.1 Chiedeva, altresì, la declaratoria **di** inefficacia del contratto eventualmente stipulato o in subordine, qualora già sottoscritto, l'accertamento della sussistenza ex art. 124 CPA del diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario.

1.2 Esponeva che con bando **di** gara pubblicato nella GUUE era stata indetta gara a procedura aperta, in ambito UE, con sistema telematico (accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).) per la conclusione **di** un Accordo quadro della durata **di** 48 mesi, con un unico operatore economico, per ognuno **di** sedici lotti in cui era suddiviso (secondo un criterio geografico) l'affidamento avente ad oggetto il servizio **di** ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi (EDRC) del Ministero della Difesa, ubicati sul territorio nazionale, per un valore complessivo stimato **di** €724.583.265,75, IVA esclusa.

1.3 Il criterio **di aggiudicazione** previsto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 5 del D. Lgs. n. 36/2023, con l'assegnazione **di** 0 punti per l'offerta economica (che non poteva essere difforme dagli importi a base **di** gara, che assumevano così, la forma **di** prezzi/costi fissi) e 100 punti per l'offerta tecnica, attribuiti sulla base **di criteri**/subcriteri **di** valutazione delle offerte formulate dai concorrenti e costituite da progetti qualitativamente migliorativi dei servizi richiesti (art. 19.1 del Disciplinare).

1.4 La lex specialis prevedeva, altresì, come limite **di aggiudicazione** che ogni concorrente non potesse aggiudicarsi più **di** due lotti (art. 5.5 Disciplinare).

1.5 Riferiva la ricorrente che nel lotto multiregionale n. 15 (Campania, Basilicata e Calabria - CIG B6854BC056 con valore complessivo stimato per i

quattro anni pari a € 66.499.339,49, IVA esclusa) avevano presentato offerta, tra gli altri, ALTHEA S.r.l., DUSSMANN Service S.r.l. (**di** seguito anche DUSSMANN) e la ricorrente CIRFOOD s.c. e, all'esito della valutazione delle offerte tecniche e della verifica **di** congruità, era stata individuata come migliore offerente ALTHEA S.r.l., mentre DUSSMANN Service S.r.l. e CIRFOOD s.c. erano risultate rispettivamente al secondo e terzo posto.

1.6 Il Seggio **di** gara, stante l'inversione procedimentale, aveva **di** seguito disposto l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa degli operatori economici qualificatisi al primo e al secondo posto in graduatoria su ciascun lotto e, per quanto attinente al lotto n. 15, accertava la completezza della documentazione presentata da ALTHEA S.r.l. e da DUSSMANN Service S.r.l., e nella seduta riservata del 17 novembre 2025 completava con esito positivo la verifica sul possesso dei requisiti **di** capacità dichiarati dalle imprese ALTHEA S.r.l. e Dussmnn S.r.l..

1.7 Lamentava però CIRFOOD l'illegittimità dell'**aggiudicazione** del lotto 15 ad ALTHEA deducendo nove motivi **di** ricorso rubricati e sintetizzabili come **di** seguito.

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 9, 2° COMMA, DEL DISCIPLINARE **DI** GARA, CHE VIETA IL SUBAPPALTO NEL CASO **DI** MANCATA ESPRESSA INDICAZIONE NEL D.G.U.E. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO **DI AGGIUDICAZIONE** PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO **DI** "SUBAPPALTO OCCULTO". VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO **DI** DETERMINATEZZA/DETERMINABILITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA – FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 119 COMMA II DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – ECCESSO **DI** POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.

Si affermava che l'aggiudicataria avrebbe dovuto dichiarare nel DGUE il ricorso al subappalto obbligatorio, posto che non aveva posseduto i requisiti necessari per l'esecuzione diretta **di** alcune prestazioni. Tale omissione integrava, secondo la ricorrente, un divieto **di** "subappalto occulto". Si

sosteneva inoltre che l'offerta economica risultasse indeterminata, poiché non aveva incluso i costi relativi a lavorazioni che l'operatore non era in grado di svolgere autonomamente. La stazione appaltante aveva erroneamente richiamato l'art. 119 del Codice, omettendo di verificare la reale capacità esecutiva dell'impresa.

II. (SEGUE) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEGLI ARTT. 11 E 41 COMMA 13 DEL D.LGS. N. 36/2023. OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL APPLICABILE AI MANUTENTORI E AGLI ADDETTI ALLA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, NONCHE' DEL LIVELLO CONTRATTUALE DI TALI LAVORATORI.

Si deduceva che l'aggiudicataria non avesse indicato il CCNL applicabile ai lavoratori addetti alla manutenzione e alla sanificazione, né i relativi livelli contrattuali. Tale condotta violava le prescrizioni che avevano imposto la corretta indicazione dei contratti collettivi e dei livelli retributivi. Si lamentava che l'assenza di questi dati fondamentali impedisse alla stazione appaltante di verificare la reale congruità e la sostenibilità dell'offerta sul piano del costo del lavoro.

III. ILLEGITTIMITA' DELL'AGGIUDICAZIONE PER AVERE LA STAZIONE APPALTANTE OMESSO DI VERIFICARE CHE ALTHEA NON PUO' ESEGUIRE IN PROPRIO LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ECDR. VIOLAZIONE DELL'ART. 100, COMMA 4, D.LGS. N. 36/2023, NELLA PARTE IN CUI IMPONE IL POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE SOA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 EURO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 41 COMMA 14 E 108 COMMA 9 DEL D.LGS. N. 36/2023. OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL APPLICABILE AI LAVORATORI EDILI. ECCESSE DI POTERE E CARENZA ISTRUTTORIA.

DICHIARAZIONE FUORVIANTE E NON VERITIERA – OMESSA INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALE.

Si affermava che l'aggiudicataria non avesse posseduto la necessaria attestazione SOA richiesta per l'esecuzione **di** lavori edili **di** manutenzione straordinaria superiori a 150.000 euro. L'impresa aveva dichiarato erroneamente la possibilità **di** eseguire in proprio tali attività, avendo omesso anche l'indicazione del CCNL edile applicabile ai lavoratori. L'amministrazione non avrebbe svolto le verifiche doverose, nonostante l'offerta avesse contenuto elementi che risultavano fuorvianti e carenti in ordine agli oneri della sicurezza aziendale.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO, SANCITO DALL'ART. 1 D.LGS. N. 36/2023, NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA RISCONTRATO CHE L'OFFERTA **DI** ALTHEA È CARENTE **DI** UN'ORGANIZZAZIONE **DI** PERSONE E MEZZI IDONEA A GARANTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO **DI** RISTORAZIONE A MEZZO PASTI VEICOLATI. VIOLAZIONE DELL'ART. 7.4., LETT. E), DEL DISCIPLINARE **DI** GARA. VIOLAZIONE DEL § 4, 1° COMMA, LETT. C) E DEL § 6 DEL CAPITOLATO TECNICO. VIOLAZIONE DELL'ART. 98. 3° COMMA, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 PER AVERE ALTHEA FORNITO ALLA STAZIONE APPALTANTE INFORMAZIONI FUORVIANI SUL POSSESSO DEL CENTRO **DI** COTTURA **DI** PELLEZZANO. CARENZA **DI** AUTISTI NELL'ORGANICO OFFERTO IN GARA – VIOLAZIONE ARTICOLO 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA PARTE IN CUI IMPONE ALL'OPERATORE ECONOMICO **DI** APPLICARE CORRETTAMENTE IL CCNL AI PROPRI LAVORATORI. FALSA 18 APPLICAZIONE ARTICOLO 54 CCNL SERVIZIO RISTORAZIONE. INIDONEITA' DEL CENTRO **DI** COTTURA PRINCIPALE. IN SUBORDINE DERUBRICAZIONE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SOCIETA' ALTHEA PER IL SUB-

PUNTEGGIO 1.E) - ECCESSO **DI** POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.

Si sosteneva che l'offerta dell'aggiudicataria non evidenziasse una struttura organizzativa idonea: mancava la prova che l'impresa avesse avuto la disponibilità del centro **di** cottura dichiarato, poiché aveva fornito elementi fuorvianti sulla sede **di** Pellezzano. Si deduceva inoltre che l'organigramma non avesse incluso un numero sufficiente **di** autisti. Si deduceva anche la violazione dell'art. 11 del Codice dei contratti per errata applicazione del CCNL e del capitolato tecnico. Da ciò derivava l'illegittimità del punteggio attribuito al sub-criterio 1.E).

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO E DELL'ART. 17, COMMA 5, D.LGS. N. 36/2023. OMESSA VERIFICA DELLA REALE DISPONIBILITA' ED IDONEITA' DEL CENTRO **DI** COTTURA. VIOLAZIONE DELL'ART. 7.4, LETT. E) DEL DISCIPLINARE. IN SUBORDINE: ANNULLAMENTO DEGLI ARTT. 7 E 24 DEL DISCIPLINARE **DI** GARA E, COMUNQUE, **DI** TUTTE LE PREVISIONI DELLA LEX SPECIALIS, NELLA NON CREDUTA IPOTESI IN CUI SI VOGLIANO INTERPRETARE NEL SENSO CHE AL CENTRO **DI** COTTURA PRINCIPALE DEVE ESTENDERSI LA DISCIPLINA PREVISTA PER IL CENTRO **DI** COTTURA **DI** EMERGENZA, QUALIFICATO COME SEMPLICE REQUISITO **DI** ESECUZIONE DEL CONTRATTO ECCESSO **DI** POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.

Si lamentava che la stazione appaltante non avesse verificato la disponibilità effettiva e l'idoneità del centro **di** cottura dichiarato come principale. L'offerta indicherebbe strutture che non sarebbero state attualmente disponibili né rispettose dei requisiti del Disciplinare (art. 7.4). In via subordinata si chiedeva l'annullamento delle parti della lex specialis che fossero state interpretate nel senso **di** ritenere il centro **di** cottura principale come mero requisito **di** esecuzione e non **di** partecipazione.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO **DI** DETERMINATEZZA E/O DETERMINABILITA' DELL'OFFERTA. CONTRADDITTORIETA' ED INDETERMINABILITA' DELL'OFFERTA **DI** ALTHEA SOTTO IL PROFILO DEL SUO CONTENUTO ALIMENTARE - VIOLAZIONE DELL'ART. 98, COMMA 3, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DELL'ART. 19.1., SUB-CRITERIO 1.C., DEL DISCIPLINARE **DI** GARA. ECCESSO **DI** POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.

Si contestava che l'offerta alimentare **di** ALTHEA fosse indeterminata e intrinsecamente contraddittoria. Erano mancate indicazioni puntuali sugli alimenti, sulle grammature e sulle modalità **di** composizione dei pasti, impedendo così **di** valutare la reale qualità del servizio offerto. Si affermava che l'amministrazione avesse accettato dichiarazioni generiche e prive **di** riscontri, ignorando che l'operatore non avesse garantito la trasparenza e la veridicità delle informazioni fornite.

VII. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 108, COMMA 9, D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO **DI** IMMODIFICABILITA' DELL'OFFERTA SOTTO IL PROFILO DEL COSTO DEL LAVORO E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI. VIOLAZIONE DELL'ART. 18, 5° COMMA, LETT. B), DEL DISCIPLINARE **DI** GARA. ILLOGICITA' MANIFESTA DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE **DI** GARA, LA QUALE HA RITENUTO CONGRUA E SOSTENIBILE L'OFFERTA **DI** ALTHEA NONOSTANTE L'EVIDENTE MODIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA APPORTATO IN SEDE **DI** VERIFICA DELL'ANOMALIA. ECCESSO **DI** POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA. INDETERMINABILITA' DEL COSTO DEL LAVORO. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41, COMMI 13 E 14, D.LGS. N. 36/2023. OMESSA INDICAZIONE **DI** UN COSTO DEL LAVORO SUFFICIENTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA CLAUSOLA SOCIALE, OSSERVATO CHE IL COSTO DELLA MANODOPERA INDICATO DA ALTHEA NELLE GIUSTIFICAZIONI

È IMMOTIVAMENTE INFERIORE A QUELLO STIMATO DALL'ENTE COMMITTENTE. ECCESSO **DI** POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.

Si affermava che l'aggiudicataria avesse modificato il costo della manodopera durante la fase **di** verifica dell'anomalia, violando il principio **di** immutabilità dell'offerta economica. L'importo dichiarato nelle giustificazioni era risultato immotivatamente inferiore a quello che l'ente committente aveva stimato e insufficiente per applicare correttamente la clausola sociale. La Commissione aveva ritenuto congrua un'offerta che, al contrario, aveva presentato alterazioni sostanziali dei costi e gravi omissioni sugli oneri della sicurezza.

VIII. (SEGUE) FALSA APPLICAZIONE DELL'ART., 108 COMMA 9, D.LGS. N. 36/2023. INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITA' DELL'OFFERTA **DI** ALTHEA, CON RIFERIMENTO AD ALCUNI PROFILI **DI** LAVORATORI NON INDICATI NELLA PIANTA ORGANICA. VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COMMA 11, D.LGS. N. 36/2023. OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL APPLICABILE AI LAVORATORI. SOTTOSTIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE. FALSA APPLICAZIONE DEL § II DEL CAPITOLATO PUNTO 2 NELLA PARTE IN CUI INDICA QUALE SIA LO STANDARD MINIMO **DI** FIGURE PROFESSIONALI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NELL'ORGANICO OPERATIVO CON CONSEGUENTE ESCLUSIONE **DI** ALTHEA ANCHE SOTTO IL PROFILO **DI** UNA 35 OFFERTA PARZIALE E INCOMPLETA- ECCESSO **DI** POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.

Si denunciava l'omessa indicazione **di** alcune figure professionali richieste dal capitolato e il fatto che l'impresa non avesse specificato il CCNL applicabile a tali profili. Il costo della sicurezza aziendale era stato sottostimato rispetto agli standard minimi previsti. L'offerta risultava quindi parziale e incompleta,

mentre la stazione appaltante aveva effettuato una verifica meramente formale senza approfondire le criticità che erano emerse.

IX. INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE **DI** GARA A VERIFICARE L'ANOMALIA DELL'OFFERTA **DI** SOCIETÀ ALTHEA. VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DEL DISCIPLINARE **DI** GARA, CHE ATTRIBUIVA TALE COMPETENZA AL R.U.P.

Si contestava che la verifica dell'anomalia fosse stata svolta dalla Commissione anziché dal RUP, in violazione dell'art. 23 del disciplinare, che attribuiva espressamente tale competenza al Responsabile Unico del Progetto. La Commissione aveva quindi operato *ultra vires*, viziando l'intero giudizio **di** congruità dell'offerta dell'aggiudicataria.

1.8 Sul piano dell'interesse ad agire la ricorrente, terza classificata, deduceva che, in caso **di** accoglimento del ricorso contro ALTHEA, la seconda classificata DUSSMANN avendo già conseguito le aggiudicazioni dei lotti 1 e 12 nella stessa gara non avrebbe potuto subentrare nel lotto 15 oggetto del presente giudizio, stante il vincolo massimo **di** due lotti conseguibili (v.si *supra sub* 1.4).

1.9 Il ricorso era notificato anche a DUSSMANN che non si costituiva in giudizio.

1.10 Si costituivano invece l'Amministrazione e la controinteressata ALTHEA resistendo al ricorso **di** cui assumevano l'infondatezza in tutti i suoi motivi. Entrambe eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità per difetto d'interesse ad agire, nonché relativamente alla censura formulata da CIRFOOD in subordine al motivo V, la sua tardività.

1.11 L'Avvocatura aggiungeva, in particolare, come la *lex specialis*, posto il limite dei due lotti aggiudicabili per ciascun concorrente, prevedesse, in caso **di** vittoria in più **di** due lotti, l'attribuzione automatica dei due **di** maggior valore, osservando quindi che Dussmann aveva sì vinto già due lotti ( il n. 1 **di** valore **di** €48.886.855,47, oltre IVA e il n. 12 **di** un valore **di** €38.094.684,02, oltre IVA) ma entrambi **di** ammontare inferiore al n. 15 dove sarebbe quindi

dovuta subentrare d'ufficio, qualora l'**aggiudicazione** a ALTHEA fosse stata annullata, lasciando il lotto n.12. con i conseguenti scorrimenti.

1.12 In prosieguo CIRFOOD rinunciava all'istanza cautelare e veniva fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 22 aprile 2026, in vista della quale le parti presentavano difese scritte ribadendo le reciproche posizioni.

1.13 La ricorrente, in replica, richiamava sull'interesse a ricorrere l'art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 che, a sua detta, impediva nelle gare multilotto che le variazioni intervenute su un lotto, anche a seguito **di** pronunce giurisdizionali, potessero riverberarsi sugli altri lotti una volta aggiudicati, reputando quindi ormai imm modificabile l'**aggiudicazione** a Dussmann dei lotti 1 e 12 ed impossibile il suo subentro nel lotto 15, da assegnarsi pertanto a Cirfood, terza classificata.

1.14 All'udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa era discussa tra le parti costituite. L'Avvocato dello Stato tra l'altro dichiarava per quanto utile che gli accordi quadro e i primi contratti discendenti erano stati conclusi dalla Stazione appaltante con gli aggiudicatari dei vari lotti, inclusi quelli 1, 12 e 15.

1.15 Le parti ribadivano quindi le proprie conclusioni ed all'esito la causa era introitata in decisione.

## DIRITTO

2 il Collegio reputa non superabile la preliminare eccezione **di** inammissibilità sollevata dall'Amministrazione e dalla controinteressata ALTHEA.

2.1 Va anzitutto ricordato che per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato A.P. n.8 del 2014; Cons. Stato sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972) la terza (od oltre) classificata in una gara **di** appalto ha interesse a ricorrere contro l'**aggiudicazione** solo nel caso in cui avanzi censure idonee ad invalidare o retrocedere la classificazione **di** tutti i concorrenti che la precedono ovvero idonee ad invalidare, in tutto o in parte, la procedura **di** affidamento in funzione della sua riedizione, in tutto o in parte.

2.2 Non è questo il caso **di** specie: salvo quanto si dira *infra sub* 2.9, le censure principali **di** CIRFOOD sono state rivolte esclusivamente contro la prima classificata e con il solo obiettivo **di** ottenere l'assegnazione del lotto 15 e non anche l'annullamento della gara, senza appuntarsi contro la seconda classificata DUSSMANN, ciò sul presupposto che a quest'ultima fosse precluso il subentro dalla disciplina applicabile o che fosse comunque disinteressata.

La CIRFOOD, terza classificata, ha dedotto infatti che il già avvenuto conseguimento delle aggiudicazioni dei lotti 1 e 12 da parte della DUSSMANN nella stessa gara, renderebbe impossibile per quest'ultima aggiudicarsi -in caso **di** accoglimento del ricorso e sebbene seconda- anche il lotto oggetto del presente giudizio, stante il vincolo **di** massimo due lotti conseguibili.

Va però evidenziato che, nell'appalto in esame, il Disciplinare all'art. 5.5 stabiliva che *"nel caso in cui un operatore economico (in qualsiasi forma si presenti) risulti primo in graduatoria per più lotti, gli verranno automaticamente aggiudicati i n. 2 lotti individuati sulla base del criterio del maggior valore contrattuale (dal lotto con importo più elevato a quello **di** minor valore) mentre gli altri lotti verranno aggiudicati ai concorrenti che seguono, salva l'applicazione del medesimo limite"*, ciò in accordo con l'art. 58, comma 4, D. Lgs. 36/2023 che prevede la fissazione **di** un limite alla vittoria **di** più lotti nella stessa gara subordinandolo all'adozione **di** un "criterio non discriminatorio **di** selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite".

Risulta in atti che DUSSMANN abbia sì già ottenuto l'**aggiudicazione** dei due lotti 1 e 12 ma che il valore **di** entrambi (*supra sub* 1.11) sia inferiore a quello **di** €66.499.339,49 del lotto 15 **di** cui qui si discute.

Ne deriva che, ove venisse accolto il ricorso, con esclusione dell'attuale aggiudicataria ALTHEA srl, la seconda classificata DUSSMANN Service srl avrebbe titolo, secondo la *lex di* gara, all'attribuzione del ben più cospicuo

lotto 15, lasciando il n.12 che è quello **di** minor valore tra i due al momento conseguiti.

2.3 Detta eventualità -diversamente da quanto asserito dalla ricorrente- non può essere **di** per sé esclusa dalla circostanza che DUSSMANN abbia già firmato o avviato l'esecuzione relativamente ai lotti 1 e 12, dal momento che alcuna preclusione normativa o da bando deriva da ciò.

In altre parole non è condivisibile che l'avvenuta stipula dei contratti in esecuzione dei rispettivi provvedimenti **di aggiudicazione** sui vari lotti abbia creato in questi ultimi uno status quo irreversibile ed impermeabile alle regole **di** gara sancite dal sopra citato art. 5.5. del Disciplinare sì da impedire, in caso **di** annullamento, anche giudiziario, dell'aggiudica sul lotto 15, lo spostamento su tale lotto **di** DUSSMANN, seconda qualificata, da parte dell'Amministrazione.

Risulta invece fondato ritenere che la Stazione Appaltante sarebbe in tal caso tenuta al rispetto **di** quanto stabilito -con autovincolo- nell'art. 5.5 del Disciplinare con riguardo al limite massimo dei due lotti conseguibili ed inderogabile attribuzione **di** quello **di** maggior valore in caso **di** superamento del limite.

2.4 A diversi esiti non si ritiene **di** poter giungere neanche sulla base del meccanismo c.d. **di** invarianza recato dal comma 12 dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici, che dispone "*Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza **di** una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento **di** aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo **di** medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia **di** anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti **di** gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara*".

L'argomento, invocato dalla CIRFOOD in sede **di** replica (*supra sub* 1.13), predicherebbe all'ultimo inciso **di** tale norma l'effetto generalizzato, negli appalti multilotto, **di** congelare il quadro delle singole aggiudicazioni rendendo insensibile ciascun lotto a tutte le variazioni successivamente

intervenute negli altri, per qualsiasi ragione ed anche se per effetto **di** provvedimenti giudiziari.

Su questa base, per il caso **di** specie, CIRFOOD conclude che il subentro **di** DUSSMANN sul lotto 15 sarebbe precluso dall'effetto **di** contagio che si produrrebbe -stante la regola del massimo dei due lotti conseguibili- sul lotto 12, il cui esito andrebbe modificato con riassegnazione all'impresa ivi seconda classificata, in contrasto però con il preteso divieto, scaturente dal comma 12 dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, **di** variazioni nell'assetto dei lotti una volta intervenute le singole aggiudicazioni.

Una siffatta dilatazione della portata del citato comma 12 risulterebbe però eccessiva rispetto alla lettera ed alle finalità della disposizione ed infatti sui suoi esatti e ristretti limiti **di** applicazione si è già pronunciata recente giurisprudenza (TAR Napoli 12/12/2025 n. 8061), sempre a proposito **di** interesse ad agire della terza classificata in gara multilotto, affermando che <<Il meccanismo del c.d. principio **di** invarianza non può operare nel caso **di** specie...La norma si applica alle procedure nelle quali vada determinata la soglia **di** anomalia per l'esclusione automatica delle offerte eccedenti, secondo la modalità prescelta in base a quanto stabilisce l'allegato II.2 al codice (metodi A, B e C), nel caso **di** **aggiudicazione** con il criterio del prezzo più basso. All'infuori **di** tali ipotesi, non è patrocinabile un'applicazione estensiva della regola, poiché l'invarianza non costituisce un principio generale, ma è dettata in via derogatoria, al fine soprattutto **di** paralizzare iniziative giurisdizionali meramente strumentali, in spregio alla stabilità della gara (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. V, 13/6/2024 n. 5319, p. 15.3). È stato chiarito che tale meccanismo "*integra un'espressa eccezione all'ordinario meccanismo del regresso procedimentale*" (sentenza citata), come tale insuscettibile **di** applicazione estensiva o analogica>>.

2.4.1 Ma a ben vedere la tesi propugnata da CIRFOOD, quanto all'assoluta separazione e reciproca insensibilità tra i lotti **di** una stessa gara una volta

aggiudicati, portata alle sue estreme conseguenze aprirebbe contraddizioni nello stesso impianto difensivo della ricorrente.

Supponendo infatti l'insensibilità dei lotti 1 e 12, già aggiudicati a DUSSMANN, alle vicende intervenute negli altri lotti dopo l'**aggiudicazione** e, quindi, a quelle del lotto 15, la conseguenza, a stretto rigore logico, diventerebbe che l'annullamento dell'**aggiudicazione** ed il subentro nel lotto 15 **di** DUSSMANN, seconda classificata, potrebbero avvenire senza ripercussioni sui lotti 1 e 12 già assegnati.

La tesi della ricorrente postula, invero, che i dettami della legge **di** gara trovino applicazione fino al momento delle aggiudicazioni dei vari lotti le quali, una volta intervenute, congelerebbero in ciascun lotto lo status quo rispetto a qualsiasi altra vicenda originatasi negli altri e su tale base afferma che non sarebbe più possibile -come previsto dalla lex **di** gara- la regressione **di** DUSSMANN dal lotto 12 già aggiudicatole per consentirle **di** passare al lotto 15 e quindi, non potendo assegnarle tre lotti, toccherebbe giocoforza alla terza classificata CIRFOOD subentrare nel 15.

È evidente allora il contrasto logico insito nell'invocare la regola del Disciplinare **di** gara **di** assegnazione **di** massimo due lotti a ciascuna impresa e, contestualmente, respingere l'applicazione dell'altra regola dello slittamento "automatico" sul lotto **di** maggior valore in caso **di** vittoria **di** più **di** due lotti.

O le regole **di** gara, tutte, non valgono più dopo le aggiudicazioni dei singoli lotti e allora DUSSMANN potrebbe conseguire anche il terzo lotto (il 15) senza che ciò "interferisca" sui due lotti (1 e 12) già aggiudicati, o le regole continuano, tutte, a valere finché il quadro definitivo delle aggiudicazioni **di** tutti i lotti della gara non sia definitivamente completato in coerenza con dette regole, ed è quest'ultima che risulta l'opzione più ragionevole; quel che è certo, a questo punto della vicenda, è che non risulterebbe possibile invocare una vigenza "a pezzi" della lex **di** gara: con applicazione **di** una regola (quella del limite massimo dei due lotti aggiudicabili) e non dell'altra (quella dello

slittamento automatico, in caso **di** più **di** due lotti conseguiti, su quello **di** maggior valore).

2.5 Del resto ove l'Amministrazione, in caso **di** annullamento dell'**aggiudicazione di** cui qui si tratta sul lotto 15, non applicasse, salvo evenienze particolari, le regole dell'art. 5.5 del Disciplinare risulterebbe arduo escludere che, simmetricamente, DUSSMANN non potrebbe rivendicare interesse ad agire e titolo al rispetto del citato art. 5.5 ai fini del passaggio dall'attuale lotto 12 al più profittevole lotto 15. E, a seguire, risulterebbe altrettanto arduo escludere che la seconda classificata nell'appalto 12 (la ditta Vivenda anch'essa già vincitrice **di** due lotti, ma uno dei quali [il 4] **di** valore inferiore al 12) non avrebbe titolo (ed interesse ad agire) per rivendicare - sempre in forza del citato art. 5.5 del Disciplinare- la riassegnazione a DUSSMANN del lotto 15 onde liberare per sé il lotto 12 più profittevole del 4, aprendo poi in quest'ultimo lotto la prospettiva **di** subentro, con interesse ad agire, anche per l'ulteriore soggetto ivi secondo classificato (EP spa, che addirittura non ha vinto nessun lotto).

In sostanza, una volta ipoteticamente annullata l'**aggiudicazione** ad ALTHEA nel lotto 15, non potrebbe negarsi alle ditte (DUSSMANN, Vivenda e EP spa) che trarrebbero beneficio dal domino che si innescherebbe con la rimodulazione delle assegnazioni dei lotti 15, 12 e 4, l'interesse ad agire per chiedere all'Amministrazione il rispetto del meccanismo **di** attribuzione fissato nell'art. 5.5 del Disciplinare.

È appena il caso **di** aggiungere che tutti detti interessi a ricorrere per DUSSMANN, per la seconda piazzata nel lotto 12 (Vivenda) e per la seconda nel lotto 4 (EP spa), insussistenti nell'attuale quadro delle aggiudicazioni consolidatosi nel rispetto dell'art. 5.5 del Disciplinare (massimo due lotti con slittamento su quello più cospicuo), sorgerebbero ex novo nel momento in cui questo TAR, accogliendo il ricorso **di** CIRFOOD, modificasse tale quadro rompendone l'attuale conformità al citato art. 5.5 e generando i presupposti

per un riadeguamento a cascata delle aggiudicazioni con nuove situazioni soggettive **di** interesse e controinteresse.

2.6 Neanche è ragionevole inferire a priori -come ulteriormente prospettato dalla ricorrente- un difetto **di** interesse **di** DUSSMANN a lasciare il lotto 12 per il lotto 15, per i problemi logistici che ciò potrebbe comportare e per il rischio **di** non superare la verifica dei requisiti “amministrativi” rispetto al lotto 15.

Da un lato infatti non si può certo escludere -ed è anzi più probabile- che DUSSMANN sarebbe interessata a subentrare in un lotto come il 15 **di** valore ben superiore al 12 superando ogni correlato problema organizzativo, dall'altro lato è vero piuttosto che DUSSMANN ha già superato la verifica **di** regolarità della documentazione amministrativa per il lotto 15 alla quale è stata sottoposta unitamente alla vincitrice ALTHEA srl (v.si Verbale Seduto **di** gara del 25.11.2025), a differenza della CIRFOOD classificatasi terza e per ora non ancora sottoposta a verifica “amministrativa”, senza contare che, da quanto riferito proprio dalla ricorrente e confermato in udienza dall'Avvocatura (*supra sub* 1.14) DUSSMANN avrebbe già sottoscritto i due contratti **di** appalto relativi ai lotti 1 e 12, decisamente rafforzando la presunzione **di** assenza **di** preclusioni “amministrative” a contrarre a suo carico.

2.7 Non convince, infine, il tentativo **di** CIRFOOD **di** ricondurre -in caso **di** eventuale accoglimento del ricorso- ogni conseguente decisione “a cascata” dell'Amministrazione sulla rimodulazione delle assegnazioni nell'appalto multilotto **di** cui si discute, all'alveo dei “poteri non ancora esercitati” su cui sarebbe inibito pronunciarsi -ex art. 34, comma 2, CPA- da parte **di** questo giudice.

A detto argomento può anzitutto obiettarsi che, attraverso l'autovincolo datosi con la lex **di** gara, la PA ha già esercitato il potere **di** cui trattasi, precostituendo la regola indefettibile dell'assegnazione dei lotti in base al loro valore in caso **di** vittoria **di** più **di** due, recata dal citato art. 5.5 del

Disciplinare (nella cui formulazione spicca appunto l'uso dell'avverbio "automaticamente").

In altre parole, il percorso dell'Amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri in caso **di** annullamento dell'**aggiudicazione** sul lotto 15 sarebbe già vincolato dalla necessità **di** seguire le regole **di** gara che si è preventivamente data.

Va comunque ricordato che il necessario scrutinio sull'interesse a ricorrere cui è chiamato questo giudice in limite litis, a presidio del fondamentale carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa nel nostro ordinamento, implica la valutazione dell'idoneità della misura giudiziaria richiesta a soddisfare in via concreta ed immediata l'interesse del ricorrente, anche in base ad una valutazione prognostica della conseguente reazione della PA nella vicenda dedotta in giudizio.

Suscita perciò perplessità l'idea sottesa alla tesi **di** CIRFOOD per cui all'annullamento giurisdizionale conseguirebbe sempre l'esercizio **di** un potere amministrativo insondabile dal giudice, dal momento che, nelle fattispecie **di** cui trattasi, si essiccherebbe in radice la possibilità stessa **di** una valutazione dell'interesse a ricorrere che finirebbe per dover essere sempre riconosciuto, non potendo il giudice mai prevedere la reazione futura della PA e conseguentemente escludere che, passando per soluzioni al momento imprevedibili ed inopinate, essa soddisfi comunque il ricorrente.

Si aprirebbe ad esempio in ogni appalto la possibilità per la terza, od oltre, classificata **di** rivolgere censure solamente contro la prima ottenendo intanto l'annullamento dell'**aggiudicazione** e senza preoccuparsi del seguito, stante l'insondabilità del successivo esercizio del potere da parte della Stazione Appaltante che potrebbe pur sempre, per ragioni imprevedibili, negare alla seconda classificata il subentro e scegliere la terza, od oltre.

È piuttosto vero che il giudice amministrativo nell'orientare il dovuto preliminare esame sull'interesse ad agire del ricorrente debba invece interrogarsi su quelle che -secondo un giudizio ex ante e in astratto- sarebbero

le reazioni ordinariamente prevedibili (e tra queste, in primis, quelle normativamente dovute) della PA a seguito dell'annullamento dei provvedimenti oggetto **di** scrutinio, valutando la capacità **di** tali "normali" reazioni a soddisfare o meno in via concreta e immediata l'interesse (eventualmente anche strumentale) **di** chi agisca in giudizio.

Non è dubbio allora che, nel caso **di** specie, lo scenario più probabile con cui bisogna confrontarsi in caso **di** annullamento dell'attuale **aggiudicazione** sarebbe quello del subentro della seconda classificata DUSSMANN nella titolarità del lotto 15 in quanto **di** maggior valore.

Anzitutto perché le clausole della lex specialis, che limitano il numero **di** lotti aggiudicabili a ciascun concorrente e l'automatica attribuzione **di** quelli **di** maggior valore in caso **di** superamento del limite introducono, come detto, un autovincolo per la Stazione Appaltante la deviazione dal quale già rappresenterebbe un'evoluzione anomala degli eventi. E inoltre perché, sempre su un piano ipotetico, va supposto come più probabile che non l'interesse **di** DUSSMANN -ove si annullasse l'aggiudica ad ALTHEA - a passare ad un appalto più lucroso, attraverso il subentro nel lotto 15.

In definitiva non regge l'impalcatura su cui, una volta esclusa la vincitrice ALTHEA, la ricorrente vorrebbe fondare il suo titolo all'assegnazione del lotto e cioè il mancato subentro della seconda classificata vuoi per supposto divieto normativo, vuoi per supposta scelta dell'Amministrazione **di** non modificare l'assetto contrattuale dei lotti già in corso, vuoi per supposto preteso disinteresse della DUSSMANN al lotto 15, avendone già vinto altri due, sebbene **di** valore inferiore.

Risulta invece da tenersi in considerazione, ai fini **di** una valutazione dell'interesse ad agire, l'opposto scenario in cui, nel caso **di** successo del ricorso, l'Amministrazione in doverosa applicazione dell'autovincolo datosi con l'art. 5.5 del Disciplinare assegna a DUSSMANN il lotto 15 o comunque quest'ultima (e/o le altre imprese a catena interessate) pretendano

l'applicazione della lex **di** gara in forza dei non trascurabili vantaggi economici così attingibili.

2.8 Il ricorso è quindi inammissibile in tutti i motivi da I a IX proposti in via principale, in quanto diretti a rivendicare la caducazione dell'offerta **di** ALTHEA, prima classificata, in funzione dell'immediata riaggiudicazione della gara alla CIRFOOD quale terza classificata sul presupposto -che si è accertato però fallace- della preclusione al subentro in capo alla seconda classificata DUSSMANN.

2.9 Va però approfondito il motivo V con il quale la ricorrente, dopo aver contestato in via principale l'effettiva attuale disponibilità da parte **di** ALTHEA **di** un centro **di** cottura, sul presupposto che costituisse un requisito **di** partecipazione, ha articolato, in subordine, un'ulteriore censura **di** annullamento degli articoli 7.4, lett. e) e 24 del Disciplinare **di** gara nella misura in cui consentissero una contraria interpretazione che reputasse invece il possesso attuale del centro **di** cottura come requisito **di** esecuzione, con richiesta **di** invalidazione **di** tale parte della disciplina **di** gara per aver distorto l'attribuzione dei punteggi.

2.9.1 A riguardo va osservato che, quanto al motivo V, mentre la censura articolata come principale (a prescindere dall'opinabile fondatezza delle circostanze **di** fatto dedotte dalla ricorrente e contestate dalle controparti) non si sottrae al destino **di** inammissibilità per difetto **di** interesse ad agire degli altri motivi del ricorso, la censura articolata in via subordinata merita un surplus d'attenzione nella misura in cui adombra una richiesta **di** invalidazione parziale della gara relativamente all'intero segmento valutativo delle offerte, con riconsiderazione del punteggio **di** tutti i concorrenti (inclusa DUSSMANN), richiesta in ordine alla quale si potrebbe allora configurare un interesse a ricorrere in capo a CIRFOOD.

2.9.2 La predetta censura subordinata porrebbe anzitutto questioni pregiudiziali sia sotto il profilo sollevato dalle controparti della tardiva reazione **di** CIRFOOD, trattandosi **di** contestazioni rivolte contro la

disciplina dettata dal bando, sia sotto quello **di** un necessario specifico contraddittorio da aprirsi con le altre imprese concorrenti.

2.9.3 Può però prescindersi da tali questioni perché la censura è comunque infondata.

La disciplina **di** gara (in particolare l'art. 7.4 del Disciplinare) quanto al centro **di** cottura espressamente richiedeva agli operatori economici una mera dichiarazione **di** disponibilità della struttura, anche non attuale ma acquisibile poi in caso **di** **aggiudicazione**, con differimento dell'accertamento dell'effettiva disponibilità ad una fase successiva all'aggiudica e antecedente alla stipula del contratto.

A ciò si aggiungeva l'espressa previsione della decadenza dall'**aggiudicazione** in caso **di** successiva verifica negativa su quanto dichiarato, sempre riguardo al centro **di** cottura, in offerta.

La disponibilità del centro **di** cottura quindi, come configurata negli atti **di** gara, rientrava a pieno titolo nella categoria dei requisiti **di** esecuzione e non **di** partecipazione dell'appalto e non avrebbe errato quindi la Commissione **di** gara interpretando in tal senso l'art. 7.4 del Disciplinare.

Neanche appare idonea a sostenere la prospettazione **di** invalidità del citato art. 7.4 della lex **di** gara la circostanza che una quota **di** punteggio dell'offerta tecnica si potesse basare sulle caratteristiche del centro **di** cottura, perché ciò non è vietato dalle norme, né basta **di** per sé a spostare il requisito in discussione tra quelli **di** partecipazione e non più **di** esecuzione.

Invero nella lex **di** gara la valutazione del centro **di** cottura non sfociava in uno specifico punteggio, ma rientrava nell'ambito della considerazione -e della relativa attribuzione **di** punti- del complessivo assetto logistico e organizzativo proposto dall'operatore economico per il servizio e ben poteva basarsi, pertanto, non sulla necessaria disponibilità attuale **di** un centro **di** cottura, ma su un progetto **di** assetto funzionale **di** beni strumentali, persone e strutture che si sarebbe realizzato in caso **di** **aggiudicazione** dell'appalto, onde

apprezzarne l'apporto alla futura qualità del servizio che l'impresa si impegnava a rendere.

3 Deve in definitiva concludersi che l'annullamento dell'**aggiudicazione** del lotto 15, vedendo come scenario conseguente il subentro della seconda classificata DUSSMANN, alcun vantaggio procurerebbe alla CIRFOOD, terza classificata, il cui ricorso va perciò reputato inammissibile per difetto **di** interesse in tutti i suoi motivi articolati in via principale, non recando contestazioni che verso la prima impresa classificata e non anche verso la seconda DUSSMANN (ex plurimis v.si Cons. Stato, sez. III, 8/5/2023 n. 4584) e neanche recando la deduzione un interesse strumentale all'annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara sulla base **di** censure **di** radicalità tale da travolgere l'intera procedura (v.si Cons. Stato, sez. VI, 16/11/2020, n. 7065 e sez. V, 2/1/2024 n. 29) o una sua fase, fatta eccezione per quanto **di** seguito *sub* 3.1.

3.1 Circa la censura formulata in via subordinata con il motivo V (*supra sub* 2.9), limitatamente alla quale è prospettabile un interesse ad agire in capo a CIRFOOD (*supra sub* 2.9.1) perché mirata ad ottenere la riconsiderazione **di** tutte le offerte in base a diversi parametri quanto al centro **di** cottura, essa è comunque infondata come esplicito in motivazione.

3.2 Le spese, nella misura espressa in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara in parte inammissibile, per difetto **di** interesse a ricorrere, in tutti i suoi motivi da I a IX articolati in via principale;
- lo respinge nella rimanente parte, quanto al motivo formulato in via subordinata *sub* V;
- conferma i provvedimenti impugnati;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore **di** entrambe le controparti costituite, resistente e controinteressata, nella misura

**di** complessivi euro 6000,00 (seimila/00) per ciascuna **di** esse, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché IVA e gli altri accessori se dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera **di** consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Domenico De Martino**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO